



COMUNE DI CAUTANO

(Provincia di Benevento)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESSE NEI PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 31 del 30 novembre 2006.

15

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESSE NEI PIANI
PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Art. 1	Finalità.....	3
Art. 2	Utilizzazione delle aree.....	3
Art. 3	Beneficiari.....	3
Art. 4	Assegnazione delle aree	3
Art. 5	Corrispettivi.....	3
Art. 6	Bando pubblico per l'assegnazione delle aree e formazione della graduatoria.....	4
Art. 7	Stipula della convenzione - Esecuzione dell'opera.....	5
Art. 8	Partecipazione alle spese di gestione e costituzione di Consorzi obbligatori.....	5
Art. 9	Vincolo di destinazione degli immobili	5
Art. 10	Vendita o locazione degli immobili e delle aree non edificate	6
Art. 11	Risoluzione del contratto di cessione in proprietà	7
Art. 12	Trascrizione degli atti di cessione delle aree	7
Art. 13	Sanzioni pecuniarie	7
Art. 14	Leasing Immobiliare	7
Art. 15	Procedure concorsuali ed esecutive.....	8
Art. 16	Norme di rinvio e finali	8
	TABELLA "A"	9

ΩΩΩΩΩ

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESSE NEI PIANI
PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti e le condizioni per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano per Inseidiamenti Produttivi (P.I.P.) approvato ai sensi delle leggi vigenti dal Comune di Cautano.

ART. 2 UTILIZZAZIONE DELLE AREE

1. Le aree di cui al precedente art. 1, acquisite al patrimonio del Comune, sono cedute in proprietà ai soggetti di cui al successivo art. 3, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per la realizzazione di impianti produttivi di carattere artigianale, industriale e di servizi, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. Gli atti della procedura di cui al comma 1 sono preventivamente trasmessi, ai fini dell'approvazione, al competente Assessorato della regione Campania che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, può formulare eventuali osservazioni; decorso tale termine, in assenza di rilievi, gli atti si considerano approvati.

3. L'approvazione di cui sopra costituiscono condizione di avvio della procedura di assegnazione dei lotti.

ART. 3 BENEFICIARI

1. Alla cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani sono ammesse in forma singola o associata, le seguenti attività:

- a) le attività artigianali di cui alla legge 443/85 e successive modificazioni;
- b) le attività industriali;
- c) altre attività non comprese nei precedenti punti a) e b) ma sempre e comunque caratterizzate dalla presenza di apparato produttivo;
- d) possono altresì essere ammesse attività di servizio all'insediamento, inclusa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed altre attività di servizi nel limite massimo del 10% delle aree disponibili.

2. Viceversa, non saranno ammesse quelle attività che, pur rientrando nella classificazione di cui sopra, intendessero esclusivamente realizzare depositi, rimessaggi, aree di sosta e/o di custodia, magazzini, uffici o altro che non sia strettamente necessario ed accessorio all'attività produttiva.

ART. 4 ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. La cessione in proprietà delle aree è disposta dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle graduatorie scaturite dal bando pubblico di cui al successivo art. 6 ed approvata dal competente organo istituzionale su proposta dell'apposita Commissione prevista dallo stesso articolo e tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Con il provvedimento di assegnazione viene altresì approvato lo schema di convenzione da stipulare, la puntuale individuazione del lotto assegnato ed il destinatario.

ART. 5 CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo dovuto per l'assegnazione delle aree è comprensivo:

- a) della quota parte del costo di acquisizione dell'area da parte del Comune;

- b) dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché, se dovuto, del costo di costruzione, in base alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tale corrispettivo sarà versato al Comune come segue:
- a) il 100% del costo di acquisizione dell'area al momento della stipula del contratto preliminare di cui all'art. 7, salvo conguaglio di eventuali somme ancora da corrispondere per procedure espropriative non ancora concluse.
- b) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno pagati al momento della stipula del contratto di cessione, in unica soluzione oppure rateizzato come previsto nel piano di ammortamento presentato dal soggetto assegnatario ed oggetto di valutazione ed approvazione del Comune. La prima rata dovrà essere pagata al momento della stipula del contratto di cui sopra e le rimanenti ad intervalli regolari, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione stessa. A garanzia delle rate rimanenti da assolvere il concessionario presterà polizza fidejussoria pari all'importo delle rate da pagare, maggiorato dell'importo di € 15.000 per ogni anno di dilazione.

ART. 6 BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Per l'assegnazione delle aree disponibili il Comune emette apposito Bando Pubblico.
2. Il Bando indica la localizzazione e l'elenco dei lotti disponibili, la relativa superficie, i parametri edilizi, il tipo di cessione (proprietà), il prezzo di cessione di ogni singolo lotto, con indicazione della quota relativa all'acquisizione del lotto e di quella riferita alle opere di urbanizzazione, le modalità di pagamento, i tempi e i criteri di utilizzazione, i vincoli, i modi e i termini di presentazione delle domande.
3. Il Bando, prevederà, inoltre, le cause di decadenza e/o risoluzione della convenzione, nonché le condizioni relative ai successivi trasferimenti di diritti reali sui lotti in assegnazione che dovranno essere idonee ad evitare fenomeni di carattere speculativo.
4. Il Bando sarà notificato anche alle Associazioni di categoria interessate.
5. Alle domande deve essere allegato, oltre alla documentazione comprovante i requisiti posseduti, un programma di sviluppo aziendale, un business plan secondo lo schema allegato, e quanto ritenuto utile ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al comma successivo e dall'Allegato "A" al presente regolamento.
6. Le domande utilmente pervenute vengono esaminate e valutate da una Commissione costituita dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in qualità di Presidente, dal Responsabile del Servizio finanziario, dal Segretario Comunale. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei Componenti.
7. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo dell'Amministrazione.
8. La Commissione attribuisce un punteggio tenendo conto dei parametri di seguito indicati e valutando la congruità dei medesimi:
 - a) occupazione e mano d'opera;
 - b) ammontare dell'investimento con valutazione in rapporto al valore presunto dell'investimento dichiarato, desumibile da specifica relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, del mercato di riferimento e delle prospettive di sviluppo;
 - c) fattibilità dell'attività proposta;
 - d) capacità economica - finanziaria;
 - e) tempi di realizzazione dell'intervento;
 - f) innovazione di prodotto e/o di processo;
 - g) altri parametri indicati nel bando.
9. La Commissione potrà richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che ritenga utili ai fini della formazione della graduatoria.

10. La graduatoria sarà formulata entro 30 giorni dalla scadenza del bando ed avrà validità due anni. Entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio sarà possibile fare ricorso alla graduatoria a mezzo raccomandata a.r. indirizzata all'Ufficio Tecnico. Nei successivi dieci giorni, se il ricorso è meritorio di accoglimento, riformula la graduatoria.

ART. 7 STIPULA DELLA CONVENZIONE - ESECUZIONE DELL'OPERA

1. L'atto pubblico di cessione delle aree, deve essere stipulato entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al soggetto beneficiario dell'assegnazione dell'area.
2. L'inosservanza ingiustificata di tale termine da parte dell'assegnatario comporta la revoca dell'assegnazione.
3. Entro i sei mesi successivi alla stipula dell'atto, l'azienda assegnataria è tenuta a dare inizio ai lavori che dovranno essere realizzati nei termini e secondo le disposizioni di cui all'art.4 Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
4. L'inosservanza dei termini di cui al precedente comma, per fatto imputabile alla volontà dell'assegnatario, comporta la revoca dell'assegnazione e la risoluzione del contratto di cessione con le conseguenze previste al successivo art. 11, con applicazione della procedura prevista dall'art. 1454 C.C.

ART. 8 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI

1. L'Assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione nell'area PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni;
2. E'obbligatoria la formazione di un consorzio di tutte le imprese assegnatarie dei lotti quando risulti trasferito almeno il 70% della superficie utile. Ove i trasferimenti avvengano in tempi diversi, l'avveramento della condizione di cui innanzi è comunicata alle imprese assegnatarie da parte del Comune a mezzo raccomandata a.r.
3. Ai consorzi partecipa obbligatoriamente il Comune per una quota non superiore ad 1/3 del capitale sociale.
4. Il Consorzio assume la gestione delle aree PIP, delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni senza alcun onere per l'amministrazione comunale, ancorché sia aderente al Consorzio stesso.

ART. 9 VINCOLO DI DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI

1. Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà, sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione delle stesse e dalle correlate concessioni edilizie rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica.
2. Nei casi in cui gli immobili vengano adibiti ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., con provvedimento della Giunta Comunale e previa diffida ex art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di cessione delle aree e conseguentemente dichiara la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento con le conseguenze di cui al successivo art. 11.
3. Eventuali modifiche alla originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente Regolamento, dovranno essere autorizzate dai competenti uffici comunali.
4. Qualora le infrazioni commesse attengano al cambio di destinazione d'uso non autorizzato ma compatibile con le previsioni P.I.P., l'Amministrazione Comunale potrà applicare, in alternativa a quanto disposto dal precedente 2° comma, una sanzione pecuniaria a titolo di penale da 15.000,00 a 25.000,00 euro.

ART. 10 VENDITA O LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE NON EDIFICATE

1. Il fabbricato oppure una sua porzione non può essere venduto per i primi cinque anni a decorrere dalla data di acquisizione del titolo di diritto di proprietà o diritto di superficie.
2. Quanto stabilito al primo comma non si applica:
 - a) in casi di comprovata urgenza e necessità e a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, che concede la deroga mediante adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) in casi di trasferimento dell'immobile a soggetto che subentri nell'esercizio dell'azienda, sempreché l'avente causa possieda i requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento e continui a svolgere il medesimo tipo di attività;
 - c) nel caso di vendita dell'immobile da parte di Società di leasing, a seguito di risoluzione anticipata del contratto di leasing o di mancata esecuzione di riscatto finale.
 - d) in caso di procedura concorsuale o esecutiva
3. E' fatto obbligo al proprietario del fabbricato di comunicare all'Amministrazione Comunale la volontà di procedere alla vendita e il nominativo della ditta interessata all'acquisto, nonché il prezzo di cessione determinato come al seguente punto 5.
4. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di prelazione per l'acquisto del fabbricato, da esercitarsi entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, pena la decadenza da tale diritto.
5. In tale caso il concessionario dovrà presentare apposita richiesta scritta al Comune, corredata di stima redatta da un tecnico abilitato con la quale si stabilisca il valore dell'immobile così come realizzato, sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Il Comune provvederà ad autorizzare il concessionario e ad approvare contestualmente il prezzo stabilito con la stima di cui sopra, salvo disaccordo dell'Ufficio Tecnico comunale. In caso di disaccordo la stima verrà fatta a cura di una terna arbitrale e tutti i costi saranno a carico di parte venditrice.
6. In caso di esercizio del diritto di prelazione, il prezzo di cessione viene determinato tenendo conto dei costi di costruzione documentati, degli oneri di urbanizzazione pagati e detraendo gli eventuali contributi a fondo perduto erogati da Enti, il tutto rivalutato secondo l'indice statistico del costo della vita.
7. E' vietata la vendita di aree PIP assegnate e non edificate; tali aree, trascorsi infruttuosamente i termini previsti per l'edificazione, verranno retrocesse al Comune che riconoscerà il settanta per cento (70%) dell'originario prezzo di acquisto della sola area. In tali ipotesi, la Giunta Municipale autorizza con proprio atto la deroga al suddetto termine temporale, determina il prezzo di cessione o il canone di locazione, previa stima degli Uffici Comunali competenti ed individua l'acquirente o conduttore tra gli aventi diritto secondo la graduatoria di cui all'art. 6 ed in mancanza, tra le attività aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.
8. Trascorsi i primi 5 anni dalla data di stipula del contratto e purché sia stata attestata l'agibilità dell'immobile, la vendita o locazione è consentita, previa comunicazione al Sindaco, a condizione che l'acquirente o conduttore vi svolga una attività compatibile con le norme vigenti e con il presente regolamento. La comunicazione si intenderà accolta qualora il Comune non si pronunci diversamente entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della stessa.
9. I contratti stipulati in difformità o senza il rispetto delle procedure di cui sopra sono considerati nulli di diritto e ogni eventuale inadempienza in ordine a quanto prescritto nel presente articolo, oltre ai casi di nullità come sopra specificati, potrà comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di lire 100.000,00 euro.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ

1. Nel caso di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento dell'assegnatario, l'area oggetto della originaria cessione e le opere su di essa realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune che le utilizza ai fini dell'attuazione delle finalità del Piano degli insediamenti produttivi.
2. Nel caso che gli immobili acquisiti risultino liberi da ipoteche, vincoli e gravami di ogni natura il Comune riconoscerà a favore dell'assegnatario il pagamento di una somma pari al settanta per cento (70%) del valore venale dell'immobile, comprensivo del costo del terreno, determinato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione paritetica composta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dall'assegnatario e dal Presidente del Tribunale di Benevento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione.
3. Negli altri è riconosciuto all'assegnatario inadempiente, l'indennizzo di cui al comma precedente, decurtato di tutti i costi che dovranno essere sostenuti per acquisire l'incondizionata disponibilità degli immobili.

ART. 12 TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI CESSIONE DELLE AREE

1. Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e seguenti del Codice Civile, ai contratti originari di cessione della proprietà delle aree, come ai successivi atti di trasferimento autorizzati, dovrà essere allegata copia del presente regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.
2. Gli atti stipulati in contrasto con le predette norme sono nulli.

ART. 13 SANZIONI PECUNIARIE

1. L'inadempimento alle norme del presente Regolamento, comporta, nei casi in cui non è prevista espressamente dalle medesime norme una specifica sanzione, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

ART. 14 LEASING IMMOBILIARE

1. Gli assegnatari e gli acquirenti di aree PIP possono porre in essere operazione di leasing immobiliare con patto di riscatto. In tal caso l'Amministrazione si impegna a stipulare il contratto di concessione in diritto di proprietà direttamente con la società di leasing indicata.
2. La ditta interessata dovrà presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegato lo schema del contratto di leasing, dal quale risulti la presa d'atto e l'impegno all'osservanza, da parte della società di leasing, delle norme contenute nel Regolamento Comunale, e all'assunzione nei confronti del Comune degli stessi oneri già previsti a carico dell'assegnatario.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di verificare che la società di leasing indicata offra le dovute garanzie per il compimento dell'investimento.
4. Nel contratto di leasing dovrà essere inserita apposita clausola con la quale le parti diano atto che l'immobile oggetto del contratto ricade all'interno di un'area PIP di iniziativa pubblica e che come tale è regolato dal presente Regolamento Comunale, che dovrà essere richiamato e allegato al contratto.
5. Al termine del contratto di leasing la Società può procedere alla vendita degli immobili al soggetto utilizzatore, al prezzo stabilito nel contratto di leasing.
6. In caso di mancata esecuzione dell'opzione di riscatto finale o di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza dell'utilizzatore, la Società di leasing dovrà procedere alla vendita dell'immobile nel rispetto delle norme stabilite nel presente Regolamento.

7. In caso di contrasto tra le disposizioni contrattuali autonomamente concordate fra le parti per la locazione finanziaria e quelle contenute nel presente Regolamento, prevarranno quest'ultime.

ART. 15 PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE

1. Il concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune dell'inizio di procedure concorsuali o procedimenti esecutivi, a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Comunque, in caso di procedure concorsuali o esecutive, il Comune, entro tre mesi dalla data in cui viene a conoscenza della dichiarazione della procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, o procedura esecutiva, può dichiarare la decadenza dall'assegnazione in relazione alle specifiche finalità del Piano per Insediamenti Produttivi, di pubblica iniziativa, realizzato ai sensi dell'art. 27 legge 22.10.1971 n. 865.
3. L'area del lotto potrà rientrare nella disponibilità del Comune, il quale restituirà in tale ipotesi solo il 98% del prezzo pagato per l'acquisizione dell'area in proprietà, come da convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della citata legge n. 865/1971, a seguito di espressa opzione da esercitarsi entro 15 gg dalla comunicazione. Le opere eventualmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale fatta da un tecnico nominato dal giudice fallimentare, dal Comune, salvo diversa determinazione del giudice stesso.
4. L'area e l'eventuale immobile ritornati nelle disponibilità del Comune dovranno essere assegnati, previo specifico bando, a soggetti aventi i requisiti previsti per l'ottenimento di aree P.I.P.; il relativo prezzo sarà costituito, per l'area, dal corrispettivo vigente al momento della nuova assegnazione, e per l'eventuale immobile, dal costo risultante dalla stima peritale, maggiorato dalle spese di trasferimento al Comune.
5. Qualora il Comune non si avvalga della facoltà di cui al secondo comma, l'area dovrà essere comunque aggiudicata a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di aree P.I.P. e per le attività previste dagli stessi piani particolareggiati, assoggettando comunque i nuovi acquirenti a tutte le condizioni previste per l'assegnazione delle aree P.I.P. vigenti al momento dell'acquisizione.

ART. 16 NORME DI RINVIO E FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento e in quanto compatibili si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione comunale provinciale vigente nonché nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
2. Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dalla Legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti Leggi regionali in materia.

TABELLA "A"

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui all'art. 6 del Regolamento si tiene conto dei seguenti elementi:

1 - INCREMENTO OCCUPAZIONALE

L'incremento occupazionale è valutato con l'attribuzione di un punteggio pari a 3 per ogni unità lavorativa assunta a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato. Tale punteggio è maggiorato di 0,5 punti per ogni unità assunta che sia disoccupata da almeno due anni o disabile.

Nel caso di assunzioni con contratti a tempo parziale, il punteggio si determina proporzionalmente, rapportando l'orario lavorativo a tempo parziale con quello a tempo pieno.

L'incremento occupazionale deve essere verificato nell'esercizio a regime e nei due esercizi immediatamente successivi.

A tal fine gli assegnatari dovranno presentare all'Ufficio Attività Produttive, entro trenta giorni dalla chiusura di ogni esercizio, idonea documentazione comprovante la sussistenza del requisito di che trattasi.

Per quanto concerne la verifica dell'incremento occupazionale, si considera il numero medio degli occupati, espresso in unità lavorative annue, raggiunto nell'esercizio a regime e mantenuto nei due esercizi immediatamente successivi; pertanto la verifica deve essere effettuata in ciascuno dei predetti tre esercizi e darà luogo all'applicazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 10, qualora l'incremento occupazionale abbia subito, anche in uno solo di detti esercizi, una variazione in diminuzione maggiore del 25% rispetto al corrispondente valore riportati nella domanda di assegnazioni. Per esercizio a regime si intende il primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime, alla data, cioè, in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma di investimenti si integrano tra loro raggiungendo gli obiettivi previsti; la data di entrata a regime, ai fini delle verifiche a consuntivo, si intende, comunque, convenzionalmente raggiunta, se non diversamente dichiarata dall'impresa, dodici mesi dopo l'entrata in funzione dell'impianto.

2 - INVESTIMENTO (valori espressi in migliaia di € e al netto dell'acquisto

dell'area)

-fino a 100	= 1 punto
-da 100 a 300	= 2 punti
-da 300 a 800	= 3 punti
- da 800 a 1500	= 4 punti
- oltre 1500	= 5 punti

La Commissione inoltre può assegnare discrezionalmente da 0 a 5 punti valutando i seguenti aspetti:

- funzionalità dell'investimento con l'economia locale
- dimensione dell'azienda.

3 - STATO ATTUALE DEGLI AMBIENTI e CRITERI DI PREFERENZA

La Commissione può assegnare da 0 a 5 punti valutando i seguenti aspetti: sicurezza dell'ambiente, insufficienza locali, igienicità ambienti, ubicazione nel centro storico, rumorosità dell'attività, inquinamento, traffico, ecc.

Sarà, infine, data preferenza alle domande presentate da enti pubblici ed imprese a partecipazione statale nell'ambito dei programmi già approvati dal CIPE.

4 - MOTIVI PREFERENZIALI

Sentenza esecutiva di sfratto	= 5 punti
ordinanze del Sindaco	= 3 punti
atti amministrativi di pubbliche autorità	= 1 punto

5 – REQUISITI INDUSTRIALI

Il programma di sviluppo aziendale con l'ammontare dell'investimento, si desume da specifica relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, del mercato di riferimento e delle prospettive di sviluppo con una analisi preliminare degli effetti ambientali dell'insediamento produttivo. Nella relazione dovrà essere specificato altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Il numero di dipendenti per svolgere correttamente il proprio ciclo lavorativo;

L'area coperta e scoperta necessaria per lo svolgimento dell'attività;

L'ipotesi di volumetria e superficie coperta necessaria per lo svolgimento dell'attività;

Il tipo di energia da utilizzare nel processo produttivo e la quantità di energia elettrica necessaria alla attività, espressa in KW, calcolata per un periodo di trenta giorni;

Il consumo di acqua necessario e le sue forme di approvvigionamento, indicando l'uso specifico per l'attività produttiva;

La produzione di scarichi speciali rapportati al tipo di attività svolta;

I rifiuti speciali prodotti nel ciclo di lavorazione e le forme di smaltimento degli stessi.

Per la valutazione tecnico-economica delle domande, la commissione dispone di un punteggio massimo di 75 da assegnare secondo i seguenti criteri :

1. capacità economico-patrimoniale dell'impresa: fino a punti 15;
2. dimensione finanziaria del programma d'investimenti e sua fattibilità sul piano finanziario, dimostrata anche con il possesso di finanziamento ai sensi di leggi regionali o nazionali o di iniziative della Comunità europea: fino a punti 15;
3. impatto sul territorio dal punto di vista ambientale con particolare riferimento all'implementazione di sistemi di certificazione di qualità ambientale nel processo produttivo: fino a punti 10;
4. imprenditoria giovanile: fino a punti 5;
5. imprenditoria di nuova costituzione : fino a punti 5;
6. innovazione di prodotto e/o di processo: fino a punti 10;
7. effetto positivo indotto sul territorio dal punto di vista sociale ed occupazionale: fino a punti 5;
8. numero di occupati in rapporto alla superficie del lotto da impegnare: fino a punti 10.

Tali elementi valutativi devono essere dichiarati nella domanda e comprovati con le modalità e nei termini stabiliti dall'Amministrazione.

6 - CORRETTIVI

1. il punteggio conseguito dalle AZIENDE DI PRODUZIONE PURA sarà moltiplicato per il coefficiente 1,5;

2. il punteggio conseguito dalle AZIENDE DI SERVIZI CON MACCHINE FISSE sarà moltiplicato per il coefficiente 1.
3. il punteggio conseguito dalle altre aziende sarà moltiplicato per il coefficiente 0,5.

I requisiti citati potranno essere ulteriormente dettagliati nel Bando di assegnazione.

La Commissione assegnerà a ciascuna domanda un punteggio unico complessivo dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti con i criteri di cui sopra.

ΩΩΩΩΩ